

## **Assegno per Nucleo Familiare:**

***ogni controllo sui redditi familiari dichiarati spetta  
esclusivamente all'INPS (circ. inps nr.36/2011).***

***Dall'Ufficio Amministrativo Contabile nessuna modifica alla circolare che  
indebitamente chiede di allegare alle istanze i "titoli probatori".***

***In assenza di interventi risolutivi il Silp CGIL si riserva di  
sottoporre la questione al competente organismo giurisdizionale !***

*Di seguito la nota inviata la Questore di Reggio Calabria*

Prot. 15/2013

**Al Questore**

**Reggio Calabria**

*e, p.c.*

**Alla Segreteria Nazionale  
Silp CGIL**

**Roma**

**Alla Segreteria Regionale  
Silp CGIL**

**Catanzaro**

**Oggetto:** Corresponsione Assegno per Nucleo Familiare 2013 – Controlli sui redditi familiari dichiarati.

Ad integrazione della propria nota n. 50/2013 del 5 giugno u.s., questa Segreteria Provincia, benché i cui contenuti della stessa siano stati già informalmente trattati dal Capo di Gabinetto con il Dirigente del locale Uffici Amministrativo Contabile, deve amaramente constatare che ad oggi nessuna attività di adeguamento alle previsioni legislative segnalate quali violate sia stata ancora posta in essere dal citato Dirigente. Tutto ciò mentre lo stesso continua a svolgere attività, per così dire "d'indagine", volta ad accertare la veridicità dei redditi familiari dichiarati dai lavoratori della Polizia di Stato già beneficiari o richiedenti la corresponsione dell'Assegno per Nucleo Familiare. Attività associata, secondo quanto si sarebbe informalmente appreso e che sarebbe meritevole di approfondimento che ne accerti la reale effettuazione, anche all'inoltro di formale richiesta ai datori di lavoro dei coniugi dei richiedenti, al fine di accertare se questi ultimi avessero richiesto anche a loro l'attribuzione dell'Assegno per Nucleo Familiare.

Rammentando l'integrale contenuto della nota cui si è fatto in precedenza riferimento, ci si limita ad evidenziare che in capo all'Ufficio Amministrativo Contabile ovvero del datore di lavoro, non compete alcuna facoltà od obbligo di esercitare attività di controllo o verifica di quanto autocertificato (ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) dai lavoratori nell'istanza di corresponsione dell'Assegno per Nucleo Familiare.

La stessa INPS, reale erogatore dell'Assegno per Nucleo Familiare, nella circolare n. 36 del 25/10/2011 (*Controllo delle principali prestazioni previdenziali, sgravi e riduzioni contributive conguagliate nel quadro D del modello DM 10/2 negli anni 2008 e 2009. ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE*), al paragrafo 2 (*L'assegno al nucleo familiare*) riporta due passaggi estremamente chiarificatori, oseremo dire trancianti, rispetto alle questioni poste dalla scrivente O.S.

Il primo richiamo, nel quale l'INPS fa riferimento alle istanze presentate dai lavoratori interessati al riconoscimento del beneficio di che trattasi ed alle autocertificazioni recita: *"...In tale modello il lavoratore rende una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale dichiara la composizione del nucleo familiare, i redditi personali e gli eventuali redditi percepiti dagli altri componenti il nucleo familiare che richiede l'assegno...."*.

Il secondo passaggio, riferito alle modalità di comunicazione delle identità lavoratori, ivi compresi i parametri reddituali e familiari, richiedenti il beneficio economico e la conservazione degli atti, recita: *"...Il datore di lavoro, sulla base delle dichiarazioni fornite dal lavoratore dipendente con il modello ANF/DIP, comunica all'Istituto i nomi dei lavoratori che beneficiano della prestazione, la relativa tabella applicata con l'indicazione del numero dei componenti il nucleo e la classe di reddito che ha utilizzato per la quantificazione l'importo mensile dell'assegno. Il datore di lavoro è tenuto a conservare e mettere a disposizione, se richiesto per eventuali controlli, le dichiarazioni del lavoratore...."*.

Dall'analisi dei contenuti della circolare in questione emerge, con ogni buona evidenza ed estrema chiarezza, che il datore di lavoro deve svolgere soltanto due semplicissime operazioni: acquisire le istanze autocertificate dai lavoratori (*non è richiesto l'obbligo di allegare alcunché!*) ed inserire i dati in esse rilevati nell'apposito sistema informatico. Nulla di più!

Non comprendendo le ragioni stanti alla base della repulsione nutrita dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo Contabile al rispetto ed all'applicazione di una vigente legge dello Stato – *si rinvia alla S.V. ogni eventuale accertamento, tenendo conto anche dei contenuti dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, rispetto alla sussistenza di responsabilità soggettive da quanto segnalato derivanti* – compito del Sindacato è quello di sollecitare l'immediata risoluzione di una questione particolarmente semplice che, per non si sa quale ragione, continua a complicare la vita dei lavoratori amministrati dal locale Ufficio Amministrativo Contabile.

**Con l'occasione, ai sensi della L. 241/90, si richiede l'invio di copia della circolare nr. 2172/A35 diramata dal Dirigente del locale Ufficio Amministrativo Contabile lo scorso 27 maggio e della successiva integrazione, avente pari numero, del 06 giugno, in quanto le stesse, seppur affisse all'albo non sono state inviate in copia alle OO.SS. e la formale indicazione del Responsabile del Procedimento.**

**In attesa di urgente riscontro e di intervento definitivamente risolutivo, in assenza del quale ci si riserva la facoltà di sottoporre la vicenda al competente organismo giurisdizionale, l'occasione è gradita per porgere distinti ossequi.**

Reggio Calabria, 24 giugno 2013

Il Segretario Generale Provinciale  
*Filippo Mallamaci*